Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.164 recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*" in attuazione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" e in particolare l'art. 1 comma 2 e l'art. 9;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, recante il nuovo "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", che, fatto salvo quanto previsto per la fase transitoria dall'art. 14, comma 1, ha abrogato il dPCM n. 164/2020;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*" e, in particolare, l'art. 36, comma 1 – come modificato dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 – in base al quale "*con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*";

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, e in particolare l'art. 19, comma 12, come modificato dall'art. 60, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui dispone che: «*Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. […] È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria*»;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), e in particolare l'articolo 237, comma 3, che così recita: «*Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività*

didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n.130, recante "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, co. 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368*" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), come modificato dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020, reg.ne prev. n. 1638 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 23 luglio 2020) e, da ultimo, dall'art. 60, comma 4, del richiamato d. l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", e in particolare l'articolo 19, comma 5, come modificato l'art. 60, comma 3 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , che così recita: «*Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale*»;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 21 maggio 2026, prot. n. 77, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 maggio 2026, prot. n. 696 e ss.mm. e ii., di costituzione della Commissione nazionale di cui all'art. 4 del citato Regolamento n. 130/2017;

VISTI gli esiti dei lavori della citata Commissione nazionale (costituita con D.M. n. 696/2026) con riferimento alla validazione dei quesiti oggetto della prova d'esame in attuazione del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto bando di concorso prot. n. 77/2026, in data 21 luglio 2026 si è svolta la prova d'esame per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2025/2026;

VISTO l'art. 3, comma 6, del citato Regolamento n. 130/2017 nonché l'art. 8, comma 5, del citato bando n. 77/2026, a mente del quale non è ammessa, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di materiale di cancelleria idoneo all'annotazione di testi nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso;

TENUTO CONTO delle disposizioni inerenti alle regole di condotta previste per i candidati durante lo svolgimento della prova concorsuale contenute nell'allegato 4 del bando n. 77/2026 di cui è stata data lettura in aula a tutti i candidati da parte dei responsabili d'aula prima dell'inizio della prova d'esame;

PRESO ATTO dei comportamenti vietati posti in atto dai candidati con codice di iscrizione n. 260649085, n. 260649549, n. 260207939, n. 260509995, n. 260066491, n. 260731112, durante la giornata di svolgimento della prova d'esame del 21 luglio 2026 e riportati nei relativi verbali d'aula delle rispettive università;

VISTI i provvedimenti di interruzione e conseguente annullamento della prova d'esame, disposti dai responsabili d'aula a seguito dei comportamenti vietati da parte dei suddetti candidati, così come riportato nei relativi verbali d'aula delle rispettive università;

CONSIDERATO che, come effetto delle suddette violazioni delle regole di condotta, in applicazione dell'art. 3, comma 6 del Regolamento n. 130/2017, nonché dell'art. 8, comma 5 del bando di concorso n. 77/2026 a tutela del regolare e imparziale svolgimento della prova concorsuale nella sua interezza, è prevista l'esclusione dal concorso dei candidati sopra indicati;

PRESO ATTO della circostanza per cui il candidato con codice di iscrizione n. 260490634 durante lo svolgimento della prova di concorso del 21 luglio 2026 ha espressamente dichiarato di non voler proseguire la prova, come riportato nel verbale d'aula della relativa università;

VISTO il provvedimento di interruzione e conseguente annullamento della prova d'esame, disposto dal responsabile d'aula a seguito dell'esplicita richiesta formulata dal suddetto candidato, così come riportato nel verbale d'aula della relativa università;

TENUTO CONTO dei punteggi ottenuti alla prova d'esame dai candidati che hanno partecipato nel rigoroso rispetto delle regole, imposte dal bando e dalla normativa vigente, alla giornata di concorso del 21 luglio 2026;

VISTA la deliberazione assunta dalla Commissione nazionale di cui all'art. 4 del Regolamento n. 130/2015 (costituita con D.M. n. 696/2026) nella seduta del 24 luglio 2026 con riferimento alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati su taluni quesiti che hanno formato oggetto di prova, in base alla quale la Commissione unanimemente ha confermato la correttezza e validità delle domande, confermando che tutti i quesiti oggetto della prova, su cui sono pervenute segnalazioni, sono conformi ai requisiti prescritti dal bando di concorso e dal Regolamento;

VISTO l'art. 4, comma 1 del bando di concorso D.D. n. 77/2026 il quale, in applicazione di quanto previsto dal già citato articolo 237, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'art. 2, comma 1, e dal Regolamento n. 130/2017 ha disposto che « *al fine di consentire all'ateneo presso il quale il candidato si laurea di effettuare, in vista dell'espletamento della prova d'esame, le opportune comunicazioni di avvenuto conseguimento del titolo di studio, la laurea magistrale deve essere conseguita entro martedì 14 luglio 2026*»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.ii. e mm., recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5, il quale prevede che è consentito l'accesso alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani: a) agli stranieri "*titolari*" di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia; c) agli stranieri, ovunque residenti, in possesso di tutte le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio e titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio;

VISTO l'articolo 4, comma 4 del bando di concorso D.D. n. 77/2026 il quale, in aderenza del suddetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.ii. e mm dispone che «*Sono, altresì, ammessi al concorso di accesso alle scuole di specializzazione a parità di condizioni dei cittadini italiani i cittadini extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa (e, dunque, in possesso di regolare autorizzazione a*

"soggiornare" legalmente sul territorio dello Stato italiano), da caricarsi a sistema in fase di iscrizione al concorso secondo modalità e tempi indicati all'articolo 5, comma 3, del presente bando e ferma restando, altresì, inderogabilmente entro la data di inizio delle attività didattiche fissata dal bando, il possesso di regolare iscrizione all'ordine professionale, da verificarsi a cura dell'Ateneo»;

VISTO l'articolo 5, comma 3 del bando di concorso D.D. n. 77/2026 secondo cui «*I candidati cittadini extracomunitari di cui al precedente art. 4, comma 4, entro e non oltre martedì 23 giugno 2026 dovranno, altresì, provvedere: - ad indicare a sistema nelle apposite caselle ✓gli estremi del permesso di soggiorno di cui sono titolari, (ivi compresa la data di rilascio e la data di scadenza riportata nel documento) ✓nonché, in caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, anche gli estremi della ricevuta di avvenuta presentazione della sua richiesta di rinnovo - a caricare a sistema nell'apposita area ✓la copia in formato pdf del permesso di soggiorno di cui sono titolari ✓nonché, in caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, anche la copia in formato pdf della richiesta di rinnovo contenente i dati del richiedente e del permesso di soggiorno da rinnovare, e la copia in formato pdf della ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione-invio della suddetta richiesta di rinnovo. A tal fine si rammenta che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza va effettuata secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e che, fino alla verifica effettuata dall'Ateneo di immatricolazione sull'originale del documento, la partecipazione al concorso per i suddetti candidati extracomunitari è da considerarsi con riserva. Si rammenta, altresì, che la titolarità del permesso di soggiorno in corso di validità va mantenuta per tutto il corso della formazione medica specialistica*»;

VISTE le attestazioni ed allegazioni dei candidati extracomunitari di cui all'art. 4, comma 4 del bando di concorso D.D. n. 77/2026, effettuate a sistema anche ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo bando;

TENUTO CONTO che per i candidati extracomunitari risultano attualmente ancora in corso i dovuti specifici accertamenti, anche presso le autorità competenti, riguardo all'effettivo possesso, così come richiesto dalla vigente normativa sopra citata, del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane comprovante la legittimità della loro permanenza in Italia, o del rinnovo di tale titolo, o della sussistenza di condizioni specifiche per poter comunque permanere in Italia;

CONSIDERATO che i ridetti candidati extracomunitari in caso di riscontro negativo risulterebbero carenti del requisito previsto dalla vigente normativa per l'accesso alla procedura di ammissione alle scuole di specializzazione e che, pertanto, così come previsto dall'art. 5, comma 3 del bando di concorso D.D. n. 77/2026 secondo cui "*fino alla verifica effettuata dall'Ateneo di immatricolazione sull'originale del documento, la partecipazione al concorso per i suddetti candidati extracomunitari è da considerarsi con riserva*";

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del bando di concorso, il quale richiede altresì ai suddetti candidati extracomunitari «*inderogabilmente entro la data di inizio delle attività didattiche fissata dal bando, il possesso di regolare iscrizione all'ordine professionale, da verificarsi a cura dell'Ateneo*»;

VISTO l'articolo 7, comma 2 del bando prot. n. 77/2026, che così dispone: « *In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal dall'art. 60, comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di svolgimento della prova di concorso indicata al successivo articolo 8, comma 1 (e dunque alla data di martedì 21 luglio 2026), si trovino in una delle seguenti condizioni:*

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già titolare di un contratto di formazione medica specialistica;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- iscritto al corso di formazione specifica per medico di medicina generale;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate […]»;

VISTE le attestazioni rese dai candidati, all'atto dell'iscrizione al concorso, in ordine ai sopra indicati *status*;

VISTI, altresì, gli aggiornamenti allo status effettuati dai medesimi candidati dal 21 luglio 2026 al 27 luglio 2026, avvalendosi della apposita "*finestra di dialogo*" attivata dal MUR nell'area personale dei candidati ai sensi dell'art. 7, comma 2 penultimo capoverso, del bando prot. n. 77/2026, e finalizzata proprio a consentire a tutti i candidati a ciò interessati di informare il MUR, ai fini della corretta attribuzione del punteggio dei titoli, in merito ad eventuali aggiornamenti del loro *status* intervenuti entro il 20 luglio 2026 e riguardanti le specifiche condizioni di cui al richiamato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020 e ss.mm. e ii;

VISTE le attestazioni prodotte dagli Atenei e gli esiti delle verifiche effettuate dalla citata Commissione nazionale in ordine ai titoli di cui all'art. 7 del bando n. 77/2026 (voto di laurea; media ponderata degli esami sostenuti; tesi sperimentale, dottorato in una disciplina di ambito medico sanitario) pubblicati sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it;

VISTI gli esiti dei lavori della citata Commissione nazionale con riferimento all'attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati, in attuazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 130/2017 e dell'art. 7 del bando n. 77/2026;

TENUTO CONTO, dunque, dei punteggi relativi ai titoli in ultimo conseguiti dai candidati in attuazione dell'art. 7 del bando n. 77/2026 che, come previsto dall'art. 9, comma 4, secondo capoverso, del medesimo bando, sono pubblicati nella pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it;

TENUTO CONTO di quanto disposto nel bando n. 77/2026 all'art. 4, comma 7 che così recita <<*Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per: a) difetto dei requisiti prescritti; b) dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio*>> e all'art. 5, comma 8, che così recita <<*Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati*>>;

TENUTO CONTO delle specifiche disposizioni dettate agli articoli 9 e 10 del bando D.D. n. 77/2026 con riguardo alla graduatoria unica nazionale di merito e alle successive fasi di scelta ed assegnazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare i capi III, V e VI;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" di modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, nonché come ulteriormente modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 novembre 2021, n. 260;

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria unica nazionale di merito di cui al concorso nazionale di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026 bandito con D.D.G. n. 77/2026,

secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dai candidati dato dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio della prova d'esame sostenuta;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa è approvata, nell'ambito dei posti disponibili, l'allegata graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale disposto dal bando n. 77/2026 per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dai candidati dato dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio della prova di esame.
2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale il candidato che risulta in possesso della media degli esami più alta, quindi, in caso di ulteriore parità, il candidato che risulta in possesso del voto di laurea più alto.

Articolo 2

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 9, comma 4, del bando di concorso, il presente decreto è pubblicato sulla pagina riservata dei candidati presente sul sito www.universitaly.it, unitamente alla graduatoria nominativa recante l'indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e del relativo *status*.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Miscusi

Firmato digitalmente da
MISCUSI MASSIMO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA